

n. 3-1/2023



TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in camera di consiglio e composto dai giudici:

dott. Roberta Bonaudi

Presidente relatore

dott. Paola Elefante

Giudice

dott. Elisa Einaudi

Giudice

Letto il ricorso presentato in data 15.07.2026 da:

ALBERTO MARIA FABARO rappresentato e difeso dall'avv. Mariateresa Quaranta e dall'avv. Alessandro Corradi, con il quale si chiede la concessione del beneficio dell'esdebitazione e, per l'effetto, *dichiarare inesigibili nei suoi confronti i debiti residui sorti anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione controllata N.R.G. 14/2023 e non soddisfatti all'esito della stessa con ogni conseguenza di legge*

PREMETTE

Nei confronti di **ALBERTO MARIA FABARO** è stata aperta la procedura di Liquidazione Controllata del sovraindebitato, ai sensi degli artt. 268 e ss CCII, con sentenza depositata dal Tribunale di Cuneo in data 23/03/2023. Il ricorso è stato depositato decorsi tre anni dalla apertura della Liquidazione Controllata e in data 29/07/2026 la Liquidatrice ha depositato il piano di riparto finale, essendo dunque la procedura nella fase conclusiva.

Il ricorso è stato comunicato dalla Liquidatrice ai creditori ammessi al passivo della procedura; **l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE** ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che a fronte di crediti insinuati nella procedura liquidatoria da Agenzia delle Entrate Riscossione e tra questi quelli INPS per euro 390.211, 87, la procedura ha potuto pagare esclusivamente l'importo di euro 26.635,55 che sarebbe meramente simbolica, non essendovi neppure l'esigenza di consentire a un imprenditore di riprendere la propria attività, atteso che il sig. FAVARO da anni svolge attività di lavoro subordinato; **AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE** con pec 5.08.2026 inviava osservazioni opponendosi all'accoglimento del ricorso per due ragioni: (i) sussistenza della causa ostativa di cui all'art. 280, comma 1, lett. b), CCII rappresentata dall'aver ceduto beni immobili posseduti in nuda proprietà, così rendendosi di fatto inadempiente nei confronti delle obbligazioni tributarie derivanti dall'attività di impresa svolta attraverso la società VERNICIATURA FB snc; (ii) genesi del debito, risalente a una deliberata scelta di omettere sistematicamente il versamento delle imposte dovute in palese violazione



degli obblighi tributari, favorendo invece i creditori funzionali per l'esercizio dell'impresa.

All'udienza dell'8 settembre 2026, assenti INPS e ADER, la Liquidatrice dott.ssa Monica Garro si riportava alla nota depositata con le sue considerazioni sulle osservazioni sollevate da INPS e AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE e confermava il suo parere favorevole alla concessione dell'esdebitazione e i difensori del ricorrente insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

RITIENE

1. L'art. 282, comma 1, CCII prevede che, per le procedure di Liquidazione Controllata, *"l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni"*.

A differenza di quanto previsto nella previgente Liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-quaterdecies della L. 3/2012, che consentiva la proposizione della domanda esclusivamente "entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione", l'art. 282 del CCII prevede, quindi, che il beneficio possa essere richiesto e concesso anche anteriormente alla chiusura della procedura, purché sia decorso un termine non inferiore a tre anni dall'apertura della liquidazione controllata.

La previsione di svincolare la liberazione dai debiti residui da un evento meramente formale, e talvolta aleatorio, come la chiusura della procedura, ancorandola invece al decorso di un periodo temporale ritenuto congruo, anche tenuto conto dell'interesse dei creditori, si colloca in linea con quel "favor debitoris" esplicitato dal legislatore dapprima interno e poi unionale volto a consentire, in presenza di determinate condizioni, al debitore ritenuto meritevole un nuovo inizio.

Nel caso in esame, la liquidazione controllata è stata dichiarata aperta con sentenza del 23/03/2023: risulta pertanto decorso il termine di tre anni dall'apertura della procedura e deve ritenersi integrato il requisito temporale richiesto dall'art. 282 CCII ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione in favore del sig. FABARO.

*

2. Dagli atti della procedura si evince che all'esito delle operazioni di verifica del passivo, risultava un unico creditore, Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo complessivo di euro 390.211,87 di cui: euro 207.889,94 al chirografo e euro 182.321,93 al privilegio (di cui euro 18.958,62 art. art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18 ed euro 163.363,31



ex art. 2752 c.3 e art. 2778 n°19).

L'attivo della Liquidazione a disposizione dei creditori, al netto delle spese in prededuzione da rimborsare (compensi Occ, legale e spese di chiusura e bolli stimati in euro 30,00) è pari alla somma di euro 26.635,55 derivante esclusivamente dal versamento da parte del FABARO delle quote di reddito da lavoro eccedenti rispetto a quanto necessario al mantenimento proprio e della propria famiglia, fissato dal Tribunale nell'importo mensile di euro 1.150,00 netto, che il debitore ha sempre puntualmente versato.

Tale importo attivo ricavato dalla Procedura consente di pagare integralmente i crediti privilegiati ex art. art. 2752 c.1 e art. 2778 n°18 per euro 18.958,62 e di pagare il 4,70% dei crediti privilegiati ex art. art. 2752 c.1 e art. 2778 n°19, rimanendo insoddisfatti gli altri.

*

3. Quanto ai **presupposti per il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione**, a mente dell'art. 282 comma 2 CCII, *"L'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Quindi il debitore consegue l'esdebitazione di diritto se sussistono i requisiti indicati dagli artt. 280 e 282 CCII, vale a dire a condizione che:

- a) non sia condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;
- b) **non abbia distratto l'attivo** o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 282 CCII, richiede espressamente, quale requisito per l'esdebitazione, che:

- f) il debitore non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei



reati previsti dall'art. 344;

g) **non deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.**

3.1. Ciò premesso, si osserva che, come risulta dalla relazione ex art. 276 CCII depositata dalla Liquidatrice, nessun dubbio sussiste circa la ricorrenza delle **condizioni soggettive** richieste dall'art. 280-282 CCII, riguardo ai requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f)

3.2. Con riferimento al requisito **sub b)** dell'art. 280 CCII, Agenzia delle Entrate Riscossione ha dedotto la sussistenza di una **condotta distrattiva dell'attivo**, documentando che in data 29.11.2007 il debitore vendette la nuda proprietà, unitamente al padre (usufruttario) di un bene immobile per un valore di Euro 250.000,00; rilevava che tale vendita era avvenuta quando il debitore era già pienamente consapevole dei debiti tributari della società di cui era socio unitamente al padre, debiti maturati a seguito di omessi versamenti per gli anni di imposta fino al 2004. Ha quindi osservato che se il debitore non si fosse spogliato dell'unica garanzia patrimoniale all'epoca posseduta, *egli avrebbe certamente potuto far fronte a parte dell'ingente debito tributario generato dalla sua società, considerato che, al momento della morte dell'usufruttuario (peraltro avvenuta nel Gennaio 2021), avrebbe consolidato la piena proprietà dei beni immobili per un valore almeno pari a quello compravenduto di Euro 250.000,00, anche se verosimilmente sarebbe stato ben superiore per effetto della rivalutazione monetaria intervenuta nel lungo lasso di tempo intercorso.*

Agenzia delle Entrate ha poi ulteriormente eccepito che non ricorre neppure l'ulteriore requisito soggettivo, ovvero **l'insussistenza di colpa grave, malafede o frode nella genesi del sovraindebitamento** di cui all'art. 282 CCII perché il debitore avrebbe assunto la scelta consapevole di "indirizzare" totalmente l'inadempimento nei confronti dell'Erario, unico creditore rimasto oggi gravemente leso nei suoi interessi istituzionali a causa sia del mancato rispetto delle obbligazioni tributarie sia dell'aver favorito, in spregio del principio della *par condicio creditorum*, i creditori funzionali per l'esercizio dell'impresa.

Le due considerazioni di ADER vanno esaminate congiuntamente, essendo la prima connessa alla genesi del sovraindebitamento.

Dal ricorso per l'apertura della procedura di L.C., dalla allegata relazione, dalla relazione ex art. 276 CCII e dalla nota informativa depositata dalla Liquidatrice a seguito delle osservazioni dei creditori, risulta che il FABARO era titolare, nel 1997 e quindi in giovanissima età, di una quota poco superiore al 10% della società VERNICIATURA F.B. SNC DI FABARO Amedeo & C. con sede in Ruffia alla via Scarnafigi, facente capo al padre Amedeo Fabaro socio di maggioranza, società dalla quale nel 2005 recedeva; la società era quindi sciolta ad opera del padre, rimasto unico socio, senza procedere alla fase di liquidazione.



Il sig. FABARO ALBERTO MARIA dal recesso e quindi dal 2005 svolge attività lavorativa come dipendente, versando regolarmente tutte le imposte, sia sul reddito, sia le altre.

Tra il marzo e il maggio 2008 gli venivano notificate due cartelle esattoriali, la n. 03720080000813905503 e la n. 03720070001367773502, inerenti debiti erariali accumulati dalla sciolta società in nome collettivo (per IRPEF e IVA) e tale notifica gli consentiva di apprendere specificamente la grave situazione debitoria della società verso l'Erario.

Dopo lo scioglimento senza liquidazione della società, il padre proseguiva invece l'attività d'impresa in forma individuale sino al 18.09.2008 quando veniva dichiarato fallito dietro presentazione di domanda in proprio.

Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia Entrate Riscossione con il deposito delle osservazioni allo stato passivo, risulta che alla data di notifica delle cartelle il ricorrente era titolare della nuda proprietà dell'immobile oggetto di vendita (sulla base dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite, nel 2007, anno di trasferimento dei beni, la nuda proprietà rappresentava il 45% mentre il padre, fallito in proprio nel corso dell'anno 2008, era titolare del diritto di usufrutto.

Come osservato dalla Liquidatrice, non è stata prodotta alcuna documentazione relativa alla destinazione dei fondi incassati dalla cessione dell'immobile, ma nell'atto di vendita allegato alle osservazioni depositate, risulta che gli immobili fossero gravati da ipoteca iscritta in data 30 marzo 2001 ai numeri 2241/259 per lire seicentoquaranta milioni (640.000.000) a favore della Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. e che *"a tal proposito i venditori garantiscono che il debito sarà estinto in data odierna a seguito dell'incasso del prezzo di vendita e che la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. avvierà la pratica di cancellazione dell'ipoteca con la procedura di cui alla legge 2 aprile 2007 numero 40."*

Poiché dunque era stato ceduto in quella occasione anche l'usufrutto in capo al padre, fallito in proprio nel 2008, e quindi subito dopo l'avvenuta cessione immobiliare del 29.11.2007, la Liquidatrice aveva già preso contatti con la curatrice del fallimento Dott.ssa Borgognone, richiedendo in particolare se nell'espletamento dell'incarico a lei affidato, avesse rilevato degli atti di frode o degli aspetti penalmente rilevanti connessi a tale debito erariale, avendone la seguente risposta (mail del 22.02.2023): *"Gent.ma Collega, non ho più alcuna documentazione relativa al periodo richiesto, poichè sono ormai trascorsi i 10 anni di obbligo di tenuta della documentazione. Per quanto concerne eventuali rilevazioni di atti in frode ai creditori, posso dirti che nella mia relazione 33 nulla era stato segnalato. Sul fronte dei debiti erariali ti rappresento che al momento del deposito della mia redazione non avevo tutti gli elementi utili per una corretta analisi, poichè alcuni anni erano ancora da liquidare da parte dei vari enti. Tuttavia, ti posso anche dire che nel corso del fallimento non sono emersi altri elementi in relazione ai debiti erariali tali da essere segnalati da parte del curatore"*.

Da tali risultanze emerge dunque



- che l'esposizione debitoria del ricorrente si deve ricondurre ai debiti erariali contratti dalla società "Verniciatura F.B. S.n.c. di Fabaro Amedo & C.", società nella quale risultava giovanissimo socio di minoranza e che era gestita dal padre che la proseguì in forma individuale per qualche anno e chiese poi la dichiarazione di fallimento in proprio nel 2008;

- che se neppure la curatrice del fallimento FABARO AMEDEO aveva rilevato atti in frode ai creditori ed esperito azione revocatoria in ordine al rogito di compravendita del novembre 2007, risulta arduo ipotizzare condotte fraudolente e distrazioni di attività in capo ora al FABARO ALBERTO MARIA il quale -stante la giovane età, la relazione filiale e la partecipazione marginale- deve presumersi nulla avesse disposto in ordine a pagamenti preferenziali e non avesse lui adottato la scelta consapevole di destinare i proventi al pagamento di altri creditori omettendo il pagamento delle imposte, laddove -al contrario del padre- dal 2005 e quindi per oltre 20 anni ha regolarmente pagato le imposte e tasse e onorato tutti gli altri suoi debiti;

che le cartelle di pagamento gli vennero notificate dopo la cessione, che peraltro riguardava un immobile ipotecato a favore della Banca a cui presumibilmente fu destinato il corrispettivo percepito a saldo del credito e liberazione del bene immobile dal gravame, senza che- in considerazione del valore della iscrizione ipotecaria- residuasse neppure ipoteticamente qualche esubero per i creditori privilegiati o chirografari.

La condotta tenuta dal debitore dopo il recesso dalla società appare priva di qualsiasi opacità; la sua condizione di lavoratore subordinato con un reddito dignitoso ma unica fonte di mantenimento personale gli ha ragionevolmente impedito di poter saldare l'ingentissimo debito fiscale accumulato nella sua gioventù in conseguenza della gestione societaria del padre.

Ritiene pertanto il Tribunale che le osservazioni svolte da ADER non escludano la ricorrenza dei presupposti e requisiti per concedere l'esdebitazione al sig. FABARO.

*

4. Va infine rilevato che, diversamente da quanto previsto dall'art. 14-terdecies, lett. f) della L. 3/2012, per la esdebitazione nella Liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, a mente del quale l'esdebitazione era subordinata a condizione che venissero soddisfatti "almeno in parte" i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione, gli artt. 280 e 282 CCII non prevedono un requisito di natura oggettiva per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione: ed infatti, recependo quell'interpretazione improntata al *favor debitoris*, affermata dalla giurisprudenza dapprima interna, sin dalla pronuncia delle S.U. del 2011, e poi anche europea, il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, ha eliminato, sia nella Liquidazione giudiziale che nella Liquidazione controllata, ogni riferimento al requisito oggettivo del "soddisfacimento parziale". Ne consegue l'irrilevanza delle considerazioni svolte da



INPS.

*

In conclusione, nel caso in esame, tenuto conto di quanto sopra; considerato che sono decorsi tre anni dall'apertura della procedura di Liquidazione Controllata; ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 280 CCII e l'insussistenza di cause ostative o di preclusione ai fini della concessione dell'esdebitazione di diritto, non può negarsi il beneficio dell'esdebitazione al ricorrente.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso in esame dev'essere pertanto accolto.

visti gli artt. 280 e 282 CCII,

PQM

AMMETTE il debitore

ALBERTO MARIA FABARO (C.F. FBRLRT77C23B791V), nato a Carmagnola (To) il 23 marzo 1977 e residente in Envie (Cn), via Pettinotto n. 7,

al beneficio dell'esdebitazione e pertanto dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti ammessi alla procedura di Liquidazione Controllata non soddisfatti o non soddisfatti integralmente;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto nel Registro delle Imprese ai fini della iscrizione e per la pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia;

Manda al Liquidatore per la comunicazione del presente decreto ai creditori ammessi al passivo ed al debitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 282 comma 3 CCII

Si comunichi.

Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 10/09/2026

Il Presidente

Dott. Roberta Bonaudi

